

**REGOLAMENTO PER LA
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE
DELLE CENERI DERIVANTI DALLA
CREMAZIONE DEI DEFUNTI**



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

APPROVAZIONE

Delibera C.C. n. 32 del 30.03.2007



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

INDICE

- ART. 1 – Oggetto e finalità
- ART. 2 – Autorizzazione alla cremazione
- ART. 3 – Modalità di conservazione delle ceneri
- ART. 4 – Affidamento delle ceneri
- ART. 5 – Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri
- ART. 6 – Dispersione delle ceneri
- ART. 7 – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31.05.2004
- ART. 8 – Luoghi di dispersione delle ceneri
- ART. 9 – Sanzioni amministrative
- ART. 10 – Senso comunitario della morte
- ART. 11 – Registri cimiteriali
- ART. 12 – Deposito provvisorio
- ART. 13 – Imposta di bollo
- ART. 14 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), nonché dell DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Cic. MS n. 10/098.

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

a. Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata, dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. In presenza di disposizione testamentaria, l'esecutore del testamento è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare esecuzione alle disposizioni del defunto;

b) iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

c) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

3. La volontà delle persone di cui al punto c) del comma precedente, di procedere alla cremazione, può essere manifestata all'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'*Ufficiale di Stato Civile* che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato suddetto è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b. Cremazione di resti mortali e di ossa

1) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune ove sono compiute tali operazioni. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.

2) La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

3) Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 3 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, nel rispetto della normativa vigente in materia;
2. la sepoltura in loculo può avvenire anche in presenza di un feretro o nel caso in cui il loculo sia già stato concesso per la sepoltura di un feretro;

3. la sepoltura di cui al punto 2 deve essere espressamente autorizzata dal servizio comunale preposto e la relativa autorizzazione è rilasciata su domanda dei familiari del defunto e previo accertamento della situazione di fatto, per garantire il rispetto delle norme relative alle sepolture nei cimiteri ed a tutela dei concessionari dei loculi. Nell'ipotesi in cui il loculo sia stato concesso in uso a persona ancora vivente, il richiedente la suddetta autorizzazione deve acquisire il nulla osta di detto concessionario, mentre se il loculo è già occupato da un feretro, è necessario che l'interessato acquisisca il nulla osta del parente o della maggioranza dei parenti di pari grado più prossimi della persona sepolta;
4. Il periodo di tumulazione dell'urna cineraria in sepolture già concesse in uso, non può superare il periodo concessorio principale;
5. Sul tumulo deve essere apposta apposita targa, in materiale resistente, recante il nome, cognome, la data di nascita e di morte della persona di cui si conservano le ceneri, a cura e spese di chi ha chiesto la tumulazione dell'urna

b) Inumata in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri, per cui le urne devono essere di materiale biodegradabile;
2. L'inumazione avviene in campo comune ed è soggetta alle norme nazionali, regionali e comunali vigenti.
3. Ogni fossa di inumazione deve essere contrassegnata da un cippo, recante le indicazioni ordinariamente previste per le inumazioni nei cimiteri comunali, con spese a carico dei familiari del defunto.

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario per la conservazione o la dispersione delle ceneri.

Art. 4 – Affidamento delle ceneri

Ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1, nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. L'espressione di volontà del defunto e l'individuazione del soggetto affidatario devono avvenire con le forme e le modalità di cui all'art. 2, del presente regolamento, dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune di decesso che autorizza la cremazione e che conserverà la documentazione relativa all'affidamento,

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero

Art. 5 procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Il soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04, deve presentare apposita istanza.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

Art. 6 Dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lettera d) della legge 130/2001, che sono: il coniuge o altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario o il legale rappresentante di una associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, alla quale il defunto risultava iscritto regolarmente.

- 2) In mancanza di questi soggetti, la dispersione sarà effettuata dal personale comunale autorizzato, unicamente nell'apposita area posta all'interno del cimitero.

Art. 7 Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004

Per procedere alla dispersione delle ceneri, il soggetto o i soggetti espressamente individuati in vita dal defunto, ai sensi della L.R. 29/04, devono presentare istanza all'ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione (Ufficiale di stato civile del comune di decesso)

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
- b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, s'è stato cremato, la data e il luogo della cremazione.
- c) il documento, redatto nelle forme stabilite dalla legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme;
- d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente; Il luogo della dispersione, ove non scelto dal defunto, è scelto dall'avente titolo alla dispersione;
- e) l'Autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, con dichiarazione contestuale che l'autorizzazione viene data senza fini di lucro;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
- g) l'ufficiale di stato civile rilascia apposita autorizzazione e provvede alla conservazione della documentazione relativa alla dispersione delle ceneri, annotando in apposito registro i dati anagrafici del defunto, quelli dell'affidatario e la destinazione finale delle ceneri.

Art.8 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nei cinerari comuni di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
- b) in aree appositamente destinate poste all'interno dei cimiteri comunali;
- c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

- e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva ;
- f) nei fiumi ;
- g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- h) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 9– Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

Art. 10 - Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/4, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 11 – Registri cimiteriali

L'ufficiale di stato civile predispose apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b. il luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 12– Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 13 – Imposta di bollo

Le istanze relative alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, nonché i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di intervenuta esecutività della delibera di approvazione.